

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;
 - b) i medicinali delle voci 3003 o 3004;
 - c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.
2. I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.
Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).
3. Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:
 - a) gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);
 - b) i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio : prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;
 - c) gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2701 11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.
2. Ai sensi della sottovoce 2701 12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.
3. Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 40, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene) e naftalene» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni e naftalene.
4. Ai sensi della sottovoce 2710 12, gli «oli leggeri e preparazioni» sono quelli che distillano in volume, comprese le perdite, 90 % o più a 210 °C, secondo il metodo ASTM D 86.
5. Ai fini delle sottovoci della voce 2710, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali o vegetali, anche usati

Note complementari ⁽¹⁾

1. Ai sensi della sottovoce 2707 99 80, per «fenoli» si intendono i prodotti contenenti più del 50 % in peso, di fenoli.
2. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:
 - a) «benzine speciali» (sottovoci 2710 12 21 e 2710 12 25), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria, per metodo si intende l'ultima versione dei metodi di determinazione adottati dal Comité européen de normalisation (CEN), dall'International Standardisation Organisation (ISO) o dall'American Society for Testing and Materials (ASTM).

- b) «acqua ragia minerale» (sottovoce 2710 12 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo EN ISO 13736;
- c) «oli medi» (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
- d) «oli pesanti» (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99 e 2710 20 11 a 2710 20 90), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
- e) «oli da gas» (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
- f) «oli combustibili» (sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
- inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ISO 3987, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4⁽¹⁾, secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2;
 - superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ISO 3016;
 - oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ISO 3016. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V)

Colore (C)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 e più
Viscosità (V)	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650

Per «viscosità V» si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in $10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo EN ISO 3104.

Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con xilene, toluene o altro solvente idoneo. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39 deve essere naturale.

Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:

- la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
- la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo EN ISO 3104; o
- il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99 o da 2710 20 90.

3. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39, si considerano come greggi i prodotti che presentano:
 - a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ISO 2908, se la viscosità a 100 °C è inferiore a $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo EN ISO 3104;
 - b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo EN ISO 3104.

⁽¹⁾ Questa disposizione non si applica agli oli combustibili delle sottovoci da 2710 20 31 a 2710 20 39 contenenti FAME (Fatty Acid Methyl Esters, esteri metilici di acidi grassi) che hanno un indice di saponificazione superiore a 4.

5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:
- a) la distillazione sotto vuoto;
 - b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) il cracking;
 - d) il reforming;
 - e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
 - g) la polimerizzazione;
 - h) l'alchilazione;
 - ij) l'isomerizzazione;
 - k) la desolfurazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo EN ISO 20846, EN ISO 20884 o EN ISO 14596 o EN ISO 24260, EN ISO 20847 e EN ISO 8754);
 - l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
 - m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolfurazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);
 - n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 68, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86). Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 12 11 a 2710 12 90 o da 2710 19 11 a 2710 19 29, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710 19 62 a 2710 19 68 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
 - o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99;
 - p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99 e 2713 90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:		
	– Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:		
★ 2701 11 00	– – Antracite	esenzione	—
2701 12	– – Carbon fossile bituminoso:		
2701 12 10	– – – Carboni da coke	esenzione	—
2701 12 90	– – – altro	esenzione	—
2701 19 00	– – altri carboni fossili	esenzione	—
2701 20 00	– Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	esenzione	—
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:		
2702 10 00	– Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	esenzione	—
2702 20 00	– Ligniti agglomerate	esenzione	—
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	esenzione	—
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta:		
	– Coke e semi-coke di carboni fossili:		
2704 00 11	– – per la fabbricazione di elettrodi	esenzione	—
2704 00 19	– – altri	esenzione	—
2704 00 30	– Coke e semi-coke di lignite	esenzione	—
2704 00 90	– altri	esenzione	—
2705 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	esenzione	1 000 m ³
2706 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti ...	esenzione	—
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici:		
2707 10	– Benzolo (benzene):		
2707 10 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	—
2707 10 90	– – destinati ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	—
2707 20	– Toluolo (toluene):		
2707 20 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	—
2707 20 90	– – destinati ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	—
2707 30	– Xilolo (xileni):		
2707 30 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	—
2707 30 90	– – destinati ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	—
2707 40 00	– Naftalene	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2707 50	– altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86:		
2707 50 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	—
2707 50 90	– – destinati ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	—
	– altri:		
2707 91 00	– – Oli di creosoto	1,7	—
2707 99	– – altri:		
	– – – Oli greggi:		
2707 99 11	– – – – Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C	1,7	—
2707 99 19	– – – – altri	esenzione	—
★ 2707 99 20	– – – Teste solforate; antracene	esenzione	—
2707 99 50	– – – Prodotti basici	1,7	—
2707 99 80	– – – Fenoli	1,2	—
	– – – altri:		
2707 99 91	– – – – destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 ⁽¹⁾	esenzione	—
2707 99 99	– – – – altri	1,7	—
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:		
2708 10 00	– Pece	esenzione	—
2708 20 00	– Coke di pece	esenzione	—
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:		
2709 00 10	– Condensati di gas naturale	esenzione	—
2709 00 90	– altri	esenzione	—
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli:		
	– Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli:		
	– – Oli leggeri e preparazioni:		
★ 2710 12 11	– – – destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	4,7 ⁽²⁾	—
★ 2710 12 15	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11 ⁽¹⁾	4,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	– – – destinati ad altri usi:		
	– – – – Benzine speciali:		
★ 2710 12 21	– – – – Acqua ragia minerale	4,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽³⁾ Cfr. nota complementare 6 (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
★ 2710 12 25	----- altre	4,7	—
	----- altri:		
	----- Benzine per motori:		
★ 2710 12 31	----- Benzine avio	4,7	—
	----- altre, aventi tenore di piombo:		
	----- inferiore o uguale a 0,013 g per l:		
★ 2710 12 41	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95	4,7	1 000 l ⁽¹⁾
★ 2710 12 45	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98 .	4,7	1 000 l ⁽¹⁾
★ 2710 12 49	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	1 000 l ⁽¹⁾
	----- superiore a 0,013 g per l:		
★ 2710 12 51	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98	4,7	1 000 l ⁽¹⁾
★ 2710 12 59	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	1 000 l ⁽¹⁾
★ 2710 12 70	----- Carboturbi tipo benzina	4,7	—
★ 2710 12 90	----- altri oli leggeri	4,7	—
2710 19	-- altre:		
	--- Oli medi:		
2710 19 11	---- destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	4,7 ⁽³⁾	—
2710 19 15	---- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 ⁽²⁾	4,7 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
	---- destinati ad altri usi:		
	----- Petrolio lampante:		
2710 19 21	----- Carboturbi	4,7	—
2710 19 25	----- altro	4,7	—
2710 19 29	----- altri	4,7	—
	--- Oli pesanti:		
	---- Oli da gas:		
2710 19 31	---- destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾	—
2710 19 35	---- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
	---- destinati ad altri usi:		
★ 2710 19 43	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	3,5 ⁽⁵⁾	—

⁽¹⁾ Misurati alla temperatura di 15 °C.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽⁴⁾ Cfr. nota complementare 6 (NC).

⁽⁵⁾ Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
★ 2710 19 46	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 %	3,5 ⁽¹⁾	—
★ 2710 19 47	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 %	3,5 ⁽¹⁾	—
★ 2710 19 48	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	3,5 ⁽¹⁾	—
	----- Oli combustibili:		
2710 19 51	----- destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾	—
2710 19 55	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
	----- destinati ad altri usi:		
★ 2710 19 62	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %	3,5	—
★ 2710 19 64	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 1 % .	3,5	—
★ 2710 19 68	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 %	3,5	—
	----- Oli lubrificanti ed altri:		
2710 19 71	----- destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	3,7 ⁽³⁾	—
2710 19 75	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 ⁽²⁾	3,7 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
	----- destinati ad altri usi:		
2710 19 81	----- Oli per motore, per compressori o per turbine	3,7	—
2710 19 83	----- Liquidi per trasmissioni idrauliche	3,7	—
2710 19 85	----- Oli bianchi; paraffina liquida	3,7	—
2710 19 87	----- Oli per cambi	3,7	—
2710 19 91	----- Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sfornare; oli destinati alla protezione anticorrosiva	3,7	—
2710 19 93	----- Oli per isolamenti elettrici	3,7	—
2710 19 99	----- altri oli lubrificanti ed altri	3,7	—
2710 20	— Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli: -- Oli da gas:		
★ 2710 20 11	--- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	3,5 ⁽¹⁾	—
★ 2710 20 15	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 % .	3,5 ⁽¹⁾	—
★ 2710 20 17	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 % ...	3,5 ⁽¹⁾	—
★ 2710 20 19	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	3,5 ⁽¹⁾	—
	--- Oli combustibili:		
★ 2710 20 31	--- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %	3,5	—
★ 2710 20 35	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 1 %	3,5	—

⁽¹⁾ Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽⁴⁾ Cfr. nota complementare 6 (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
★ 2710 20 39	— — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 %	3,5	—
★ 2710 20 90	— — altri oli	3,7	—
	— Residui di oli:		
2710 91 00	— — contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)	3,5	—
2710 99 00	— — altre	3,5 ⁽¹⁾	—
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:		
	— liquefatti:		
2711 11 00	— — Gas naturale	0,7 ⁽²⁾	TJ
2711 12	— — Propano:		
	— — — Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:		
2711 12 11	— — — — destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	8	—
2711 12 19	— — — — destinato ad altri usi ⁽³⁾	esenzione	—
	— — — altro:		
2711 12 91	— — — — destinato a subire un trattamento definito ⁽³⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2711 12 93	— — — — destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 ⁽³⁾	0,7 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
	— — — — destinato ad altri usi:		
2711 12 94	— — — — di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	0,7	—
2711 12 97	— — — — altro	0,7	—
2711 13	— — Butani:		
2711 13 10	— — — destinati a subire un trattamento definito ⁽³⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2711 13 30	— — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 ⁽³⁾	0,7 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
	— — — destinati ad altri usi:		
2711 13 91	— — — — di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	0,7	—
2711 13 97	— — — — altri	0,7	—
2711 14 00	— — Etilene, propilene, butilene e butadiene	0,7 ⁽²⁾	—
2711 19 00	— — altri	0,7 ⁽²⁾	—
	— allo stato gassoso:		
2711 21 00	— — Gas naturale	0,7 ⁽²⁾	TJ
2711 29 00	— — altri	0,7 ⁽²⁾	—
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:		
2712 10	— Vaselina:		
2712 10 10	— — greggia	0,7 ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ Tale dazio è sospeso, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (codice Taric 2710 99 00 10). Il beneficio di tale sospensione è subordinato al soddisfacimento delle condizioni di cui alle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽⁴⁾ Cfr. nota complementare 6 (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2712 10 90	– – altra	2,2	—
2712 20	– Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio:		
2712 20 10	– – Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560	esenzione	—
2712 20 90	– – altra	2,2	—
2712 90	– altri:		
	– – Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali):		
2712 90 11	– – – greggi	0,7	—
2712 90 19	– – – altri	2,2	—
	– – – altri:		
	– – – – greggi:		
2712 90 31	– – – – destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2712 90 33	– – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
2712 90 39	– – – – destinati ad altri usi	0,7	—
	– – – – altri:		
2712 90 91	– – – – Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio	esenzione	—
2712 90 99	– – – – altri	2,2	—
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
	– Coke di petrolio:		
2713 11 00	– – non calcinato	esenzione	—
2713 12 00	– – calcinato	esenzione	—
2713 20 00	– Bitume di petrolio	esenzione	—
2713 90	– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
2713 90 10	– – destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2713 90 90	– – altri	0,7	—
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche:		
2714 10 00	– Scisti e sabbie bituminosi	esenzione	—
2714 90 00	– altri	esenzione	—
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	esenzione	—
2716 00 00	Energia elettrica	esenzione	1 000 kWh

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽³⁾ Cfr. nota complementare 6 (NC).